



## *Il Ministro dell'Interno*

VISTO l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, per l'anno 2014, prevede una riduzione generalizzata delle spese delle pubbliche amministrazioni per acquisti di beni e servizi in ogni settore, per complessivi 2.100 milioni di euro, importo che in ragione di una quota pari a 360 milioni deve essere assicurata da parte dei comuni;

VISTI gli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 66/2014, che prevedono, per l'anno 2014, che anche i comuni partecipano alla riduzione delle spese per autovetture, per un importo pari a 1,6 milioni di euro, e per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per un importo pari a 14 milioni di euro;

VISTO l'articolo 47, comma 8 e seguenti dello stesso decreto-legge n. 66/2014, che prevede che i comuni debbano comunque assicurare contributi alla finanza pubblica, in misura complessiva pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014, elevata a 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, prevedendo la contemporanea riduzione, per identici importi, del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

VISTI i precedenti decreti in data 24 settembre 2013 e 3 marzo 2014, concernenti la determinazione delle riduzioni delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2013 e 2014, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, per un importo complessivo pari a 2.500 milioni di euro, come previsto dall'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come dapprima modificato dall'articolo 8, comma 2, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 119, della legge n. 228 del 2012 e, da ultimo, ulteriormente modificato dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, in sede di conversione in legge 6 giugno 2013, n. 64;

CONSIDERATO che, per l'anno 2014, l'art. 47, comma 9, del decreto-legge n. 66/2014, alle lettere a), b) e c) prevede che le riduzioni di spesa a carico dei comuni siano operate per una prima quota pari a 360 milioni di euro, in proporzione alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata allo stesso decreto, per una seconda quota, pari a 1,6 milioni di euro, riferita alla spesa per autovetture, in proporzione al numero di quelle possedute da ciascun comune e per una terza quota, pari a 14 milioni di euro, relativa alla spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in proporzione alla spesa comunicata dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

CONSIDERATO altresì che per la prima quota di cui alla citata lettera a), pari complessivamente a 360 milioni di euro, gli importi delle riduzioni di spesa a carico dei comuni, possono essere incrementati e/o diminuiti, nella misura del 5%, tenendo conto di un indicatore dei "tempi

